

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4381

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LANDI e ABATE

Presentata il 21 settembre 1967

Inquadramento nel ruolo impiegatizio delle carriere direttive e di concetto del Ministero della difesa degli impiegati che hanno conseguito il titolo di studio posteriormente al 1° maggio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 67 del 26 febbraio 1952, articolo 21, il personale dell'Amministrazione della difesa, in possesso di laurea o diploma conseguiti in data anteriore al 1° maggio 1948, venne inquadrato fra il personale impiegatizio non di ruolo nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto.

Con la successiva legge n. 448 del 3 maggio 1955, articolo 5, venne regolarizzata la posizione dei salariati di ruolo e non di ruolo in servizio al 1° maggio 1948, i quali erano stati adibiti, posteriormente a tale data, a mansioni di natura non salariale.

Con la legge n. 90 del 5 marzo 1961, articolo 64, infine, gli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale in data non posteriore al 19 luglio 1960, vennero inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo a seconda del titolo di studio posseduto.

Un limitatissimo numero di impiegati, in possesso del titolo di studio superiore, non hanno potuto beneficiare delle sopracitate leggi, per i seguenti motivi:

per avere conseguito il titolo di studio in data posteriore al 1° maggio 1948;

perché la legge n. 448 del 1955, articolo 5, mentre eliminava la sperequazione nei

confronti di coloro che erano stati adibiti a mansioni impiegatizie dopo il 1° maggio 1948 fino al 26 febbraio 1952 (data di entrata in vigore della legge n. 67 del 1952) limitatamente però alle mansioni di impiegato di terza categoria, non prevedeva il caso di coloro che erano stati adibiti a mansioni direttive e di concetto dopo il 1° maggio 1948, avendo gli stessi conseguito il titolo di studio superiore dopo tale data;

perché la legge n. 90 del 1961, che non fissava limiti per la data del conseguimento del titolo di studio, riguardava solo il personale operaio di ruolo, non di ruolo e giornaliero escludendo ingiustamente gli impiegati che non avevano potuto beneficiare della legge n. 67 del 1952.

Con l'applicazione dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1479, relativo al riordinamento delle carriere e alla revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero difesa, è emerso quanto segue:

tutti gli impiegati che hanno beneficiato della legge n. 67 del 1952 e, successivamente, nominati in ruolo sono stati trasferiti nel rispettivo ruolo con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera; gli stessi si trovano già da alcuni anni alla qualifica di archivista o equivalente;

il personale che ha beneficiato della legge 90 verrà trasferito nel ruolo organico, carriera di concetto, allo scadere del periodo di 6 anni di avventiziato (scaduto il 29 marzo 1967), e con l'anzianità del 1963 se combattente, senza l'obbligo di sostenere un esame.

Soltanto pochissimi impiegati dovranno quindi sostenere un regolare concorso (anche se si tratta di semplice colloquio) per accedere alla carriera superiore; e il loro passaggio sarà subordinato alla disponibilità di posti che si renderanno vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici dopo che saranno stati effettuati i trasferimenti, gli inquadramenti ed i collocamenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti l'articolo 56 del citato decreto.

Da quanto precede risulta evidente che si è applicato un trattamento diverso fra il personale della Difesa senza giustificato motivo, danneggiando moralmente ed economicamente un limitato numero di dipendenti della Difesa.

Per eliminare tale sperequazione si impone pertanto un provvedimento con il quale sistemare gli impiegati che sono in possesso del titolo di studio superiore conseguito dopo il 1° maggio 1948 e che svolgono mansioni di

concetto e di responsabilità da quasi 15 anni, passandoli subito all'ex coefficiente 271. Per coloro inoltre che non avessero ancora l'anzianità prescritta, occorre stabilire la qualifica a seconda della decorrenza delle mansioni direttive o di concetto.

L'acquisizione di tutta l'anzianità di carriera non comporterebbe implicazioni sul piano economico in quanto agli interessati non verrebbe corrisposto alcun beneficio economico per il lavoro direttivo o di concetto svolto anteriormente all'entrata in vigore della legge che si invoca.

Una differente soluzione del problema nuocerebbe moralmente agli interessati, che si troverebbero ad avere una anzianità minore, nella seconda categoria, rispetto a coloro che hanno beneficiato della legge n. 90 del 1961, compreso il personale giornaliero che è entrato in servizio negli anni 1956-59.

Il proponente si augura pertanto che il Parlamento voglia approvare la presente proposta di legge, che ha per fine quello della regolarizzazione della posizione dei dipendenti dell'Amministrazione della difesa cui si è fatto riferimento nelle premesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A parziale modifica dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono inquadrati nel ruolo impiegatizio delle carriere direttive e di concetto, a seconda del titolo di studio posseduto, gli impiegati del Ministero difesa che hanno conseguito il titolo di studio superiore in data posteriore al 1° maggio 1948 e sono stati adibiti, con carattere permanente, a mansioni direttive e di concetto dopo tale data.

ART. 2.

L'anzianità di carriera decorre dalla data in cui l'interessato ha iniziato a svolgere mansioni direttive o di concetto, sempreché in possesso del previsto titolo di studio.

ART. 3.

L'acquisizione di tutta l'anzianità di carriera è solo giuridica e non economica, nel senso che agli interessati non verrà corrisposto alcun beneficio economico per le mansioni direttive o di concetto svolte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.